

## Relazione

### **Delibera di affidamento della riscossione coattiva a Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1 luglio 2017**

Il sistema della riscossione in Italia è stato caratterizzato da interventi legislativi finalizzati a conferirne una maggiore efficacia attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato ed una maggiore omogeneità nell'azione di recupero nei confronti dei contribuenti/cittadini su tutto il territorio nazionale.

Tra il 2005 e il 2016, il percorso normativo ha introdotto diverse novità: nascita del Gruppo Equitalia (2005), costituzione delle tre Società Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA ed Equitalia Sud SpA sotto il coordinamento e l'indirizzo della Holding Equitalia SpA (2010), costituzione di un'unica società Equitalia Servizi di riscossione S.p.A (2016).

Infine, il 17 febbraio 2016, il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” a partire dal prossimo 1° luglio 2017 scioglie le società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate svolte però da un suo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, appositamente istituito per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività.

Si prende quindi atto che, ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 così come convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, in materia di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017:

- 1. le società del Gruppo Equitalia**, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferite in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ( Titolo I, Capo II e Titolo II ) **sono sciolte;**
- 2. l'esercizio delle funzioni**, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 **viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione**, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità.
- 3. il nuovo Ente, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea e coattiva**, delle entrate tributarie

e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tal senso.

Stante la nuova normativa, **gli Enti locali per la riscossione possono scegliere tra** la costituzione di una società o con l'affidamento a società accreditata tramite gara o con nuovo affidamento ad agenzia riscossione. Nella scelta devono tener conto dell'ambito di riferimento più funzionale, della formazione del personale e della migliore soluzione organizzativa, nonché della forma giuridica più idonea.

Sono evidenti per l'Ente **i vantaggi** di una riscossione diretta con gestione singola o associata, in quanto l'Ente può:

- esercitare la prerogativa di un autonomo potere regolamentare delle entrate rispetto alla gestione dei propri crediti, infatti può stabilire i tempi e le modalità di pagamento secondo le scelte organizzative e amministrative ritenute più efficaci e idonee
- decidere chi ha diritto alla rateazione, i limiti massimi e minimi degli importi rateizzati, le eventuali garanzie per i debiti di rilievo
- godere di tempi più rapidi nell'azione esecutiva
- diminuire la conflittualità tributaria, con margini di contenzioso inferiori rispetto ai ricorsi e ai reclami
- unificare nello stesso soggetto le funzioni di chi ha generato gli accertamenti e di chi ha adottato gli atti esecutivi
- acquisire maggiore capacità e rapidità di rendicontazione delle somme incassate e la conoscenza, quasi in tempo reale, delle percentuali di mancata riscossione.

D'altra parte non si devono disconoscere **le criticità** di una riscossione diretta, che emergono soprattutto nella fase di ingiunzioni notificate che non abbiano raggiunto l'obiettivo dell'incasso. L'Ente locale infatti ha minori opportunità di ottenere risultati concreti in quanto ha minor possibilità di accesso a banche dati pubbliche e finanziarie per individuare somme e beni mobili del debitore, e le spese sono tutte a suo carico. Inoltre occorrono figure professionali specifiche di difficile reperibilità, e risulta difficile la riscossione di crediti tributari vantati nei confronti di soggetti residenti in territori diversi da quello comunale.

Quella della riscossione diretta, alla luce delle riflessioni precedenti, può essere una soluzione organizzativa per l'Ente locale da valutare e approfondire, per verificare come far prevalere i punti di forza su quelli di debolezza.

**La costituzione di un soggetto specifico (società, azienda speciale, ecc.)** per la riscossione comporta a sua volta una serie di valutazioni circa la strategia organizzativa e operativa che si intende raggiungere, le professionalità particolari reperibili a cui affidare compiti così delicati, i costi e i rischi d'impresa, che devono essere ben ponderati prima di scelte definitive.

Questa Amministrazione ha sempre gestito direttamente la riscossione spontanea ed affidato ad Equitalia quella coattiva perché la normativa prevede la presenza di un dipendente in dotazione che sia ufficiale di riscossione. Per queste ragioni intende come prima gestire direttamente la riscossione spontanea ed affidare a nuova agenzia la riscossione coattiva solo per i tributi.